



REGOLAMENTO

DEL

CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 19/03/2013
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 01.07.2014
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 13.04.2016
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 06.02.2018
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 80 del 13.06.2018

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle attribuzioni del consiglio comunale, in attuazione di quanto previsto dalla legge e dallo statuto.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a garantire il corretto funzionamento dell'assemblea e delle sue articolazioni, nonché ad assicurare la piena attuazione dell'autonomia organizzativa e funzionale dell'organo.

Art. 2

Interpretazione del regolamento

1. La risoluzione di questioni relative all'applicazione e all'interpretazione del presente regolamento, sollevate al di fuori delle sedute consiliari, è demandata alla conferenza dei presidenti di gruppo.
2. Sulle questioni relative all'applicazione e all'interpretazione del presente regolamento sollevate durante le sedute consiliari decide il presidente sentito il segretario generale.

Capo I

ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 3

Convocazione ed insediamento

1. Il consiglio comunale è convocato dal presidente nei casi previsti dalla legge e dallo statuto e quando ne ravvisi la necessità o l'opportunità.
2. Il presidente convoca il consiglio comunale su richiesta del sindaco, di un quinto dei consiglieri comunali, o della municipalità di Pirri con mozione approvata a maggioranza di 2/3 dei componenti, per la trattazione di specifici argomenti, entro 20 giorni dall'istanza.
3. La prima seduta del consiglio comunale è convocata dal sindaco, nel termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione ed è presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del presidente del consiglio.

Art. 4

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, salvo nei casi stabiliti dalla legge e comunque quando si tratti di questioni inerenti alla sfera personale.
2. ... (abrogato)¹ ...
3. Il presidente dispone la trasmissione video in diretta delle sedute del consiglio comunale, sul sito istituzionale del comune.
4. Il presidente, sentito l'ufficio di presidenza, autorizza la trasmissione delle sedute del consiglio comunale da parte delle emittenti radiotelevisive e dei gestori di testate telematiche di informazione che ne fanno motivata richiesta.
5. Delle sedute a porte chiuse è redatto un verbale sintetico, a cura del segretario generale, con l'annotazione degli argomenti trattati, degli interventi e delle deliberazioni adottate.

¹ Comma abrogato con deliberazione C.C. n. 36 del 13.04.2016

Art. 5
Sede delle adunanze

1. Le adunanze del consiglio comunale si tengono nell'aula consiliare del palazzo civico, salvo che, per particolari ragioni, il presidente, sentita la conferenza dei presidenti dei gruppi, non intenda convocarlo in altro luogo.

Art. 6
Prima seduta del consiglio

1. Nel corso della seduta di insediamento il consiglio procede in ordine ai seguenti adempimenti:
 - a) Convalida dell'eletto alla carica di sindaco e degli eletti alla carica di consigliere comunale;
 - b) Eventuali surrogazioni dei consiglieri cessati dalla carica;
 - c) Giuramento del sindaco;
 - d) Comunicazione da parte del sindaco delle nomine concernenti le cariche di vice sindaco e di assessore;
 - e) Eventuale surrogazione dei consiglieri cessati dalla carica a seguito della nomina ad assessore;
 - f) Elezione del presidente;
 - g) Elezione dei vice presidenti del consiglio comunale;
 - h) Elezione della commissione elettorale comunale.

Art. 7
Ufficio di presidenza del consiglio comunale

1. Il presidente e i vice presidenti costituiscono l'ufficio di presidenza, come previsto dallo statuto comunale.
2. Il presidente, nello svolgimento delle proprie funzioni, si avvale della collaborazione dei vicepresidenti.
3. L'ufficio di presidenza valuta l'urgenza delle interrogazioni presentate e autorizza le missioni, secondo quanto previsto dal regolamento consiliare che disciplina la materia.
4. L'ufficio di presidenza, sentita la conferenza dei presidenti di gruppo, propone in bilancio adeguati stanziamenti per il funzionamento e l'organizzazione del consiglio comunale e dei gruppi consiliari.

5. L'ufficio di presidenza propone alla conferenza dei presidenti di gruppo le risorse strumentali da assegnare ai consiglieri ed ai gruppi consiliari per l'espletamento del mandato.
6. Le riunioni dell'ufficio di presidenza non sono pubbliche.
7. Per l'esercizio delle sue funzioni, l'ufficio di presidenza si avvale di una propria struttura².
8. Il bilancio comunale, su proposta dell'ufficio di presidenza, può prevedere appositi interventi di spesa per il funzionamento dell'ufficio di presidenza.

Art. 8

Uffici di supporto all'attività del consiglio comunale

1. Gli uffici di supporto all'attività del consiglio comunale, delle commissioni consiliari, dei gruppi consiliari³ e la loro dotazione organica sono determinati dalla Giunta su indicazione del presidente del consiglio comunale, acquisito il parere dell'ufficio di presidenza e della conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.
2. In considerazione della necessità del corretto funzionamento del consiglio comunale e del disagio per gli addetti, conseguente ai particolari orari delle sedute del consiglio comunale, sono utilizzati tutti gli istituti contrattuali previsti e impegnate le relative risorse.

Art. 9

Elezione, incompatibilità e revoca del presidente e dei vice presidenti

1. L'elezione del presidente ha luogo a scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al comune. Nel caso in cui nessun candidato ottenga tale maggioranza, si procede nella stessa seduta ad una ulteriore votazione, per la quale è richiesta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Ove nessun candidato risulti eletto, si procede, nella stessa seduta, al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il consigliere più anziano di età.
2. Nella stessa seduta si procede alla elezione dei due vice presidenti, con votazione segreta e preferenza limitata ad una. Risultano eletti i due consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti. ⁴Un vice presidente deve essere della minoranza. E' vice presidente vicario colui che riporta il maggior numero di voti.
3. Il presidente del consiglio comunale non può essere componente di commissioni consiliari, né presidente di gruppo.

² Comma modificato con deliberazione C.C. n. 40 del 01.07.2014 e C.C. n. 36 del 13.04.2016

³ Comma modificato con deliberazioni C.C. n. 40 del 01.07.2014

⁴ Comma modificato con deliberazione C.C. n. 36 del 13.04.2016

4. La carica di vice presidente è incompatibile con quella di presidente di gruppo consiliare e di presidente di commissione consiliare permanente.
5. Le cariche di presidente e di vice presidente del consiglio comunale sono incompatibili con quelle di parlamentare e di consigliere regionale e provinciale.
6. Il presidente ed i vice presidenti possono essere revocati per gravi violazioni di legge e regolamento o per assenza superiore a 90 giorni con motivata mozione di sfiducia presentata dalla maggioranza dei consiglieri assegnati e con il voto favorevole di 2/3 dei componenti.
7. La mozione di sfiducia è messa in discussione non prima di tre giorni e non oltre quindici giorni dalla sua presentazione.
8. La discussione della mozione di sfiducia è aperta da uno solo dei firmatari, che ha facoltà di illustrarla per non più di cinque minuti. Ha quindi la parola il presidente o il vice presidente del quale si chiede la revoca, per un tempo equivalente. Gli altri consiglieri possono intervenire nella discussione per non più di cinque minuti ciascuno.
9. Al termine della discussione, il proponente ed il presidente o il vicepresidente di cui si chiede la revoca hanno diritto di replica per non più di cinque minuti ciascuno. Dopo le eventuali dichiarazioni di voto la mozione è posta ai voti, per appello nominale.
10. L'approvazione della deliberazione di revoca, conseguente all'approvazione della mozione, non determina il rinnovo dell'intero ufficio di presidenza.
11. In ogni caso, quando il calcolo per determinare la sussistenza del quorum richiesto, strutturale o funzionale, porti ad una cifra decimale, in assenza di diverse disposizioni, si applica il criterio dell'arrotondamento aritmetico al numero intero più prossimo.

Art. 10

Funzioni del presidente

1. Il presidente rappresenta il consiglio comunale e, in conformità alle funzioni attribuitegli dallo statuto e dal presente regolamento:
 - a) programma i lavori del consiglio, tenuto conto del parere della conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari espresso nel rispetto della rappresentanza di ogni singolo gruppo presente;
 - b) convoca e presiede il consiglio, stabilendone l'ordine del giorno;
 - c) dirige i lavori del consiglio, adottando tutti i provvedimenti necessari per un corretto ed efficace funzionamento dell'organo;
 - d) concede ai consiglieri ed agli aventi diritto la facoltà di parlare, dispone la votazione e ne proclama il risultato;

- e) vigila sul funzionamento delle commissioni consiliari, ne coordina l'attività, assicura che le sedute si tengano in orari differenti, al fine di consentire la partecipazione di tutti i consiglieri, predisponendo il calendario delle riunioni, sentiti i presidenti delle commissioni;
 - f) fornisce gli indirizzi per la migliore utilizzazione degli spazi, delle attrezzature e del personale disponibile;
 - g) convoca e presiede la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari e l'ufficio di presidenza;
 - h) esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine durante le sedute consiliari e assicura l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dello statuto;
 - i) adotta le decisioni di carattere organizzativo e amministrativo riguardanti il funzionamento del consiglio comunale e delle sue articolazioni.
2. Il presidente, nell'esercizio delle proprie funzioni, ha facoltà di prendere la parola in qualsiasi momento e, in caso di gravi motivi, può sospendere o sciogliere la riunione facendo redigere motivato processo verbale.
 3. Il vice presidente vicario esercita le funzioni del presidente in caso di sua assenza prolungata o impedimento temporaneo. Se è impossibilitato anche il vicario, le funzioni del presidente sono esercitate dall'altro vice presidente. Se sono impossibilitati presidente e vicepresidenti, le funzioni del presidente sono esercitate dal consigliere anziano, colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale alle ultime elezioni comunali.
 4. In caso di dimissioni, morte o revoca del presidente o dei vice presidenti, il consiglio procede alla loro sostituzione con una nuova elezione, entro 30 giorni dalla vacanza.

Art. 11

Conferenza dei presidenti

1. La composizione della conferenza dei presidenti è stabilita dallo statuto comunale.
2. La conferenza svolge attività istruttoria e di studio finalizzata alla preparazione dell'attività del consiglio comunale e coadiuva il presidente nelle decisioni relative alla definizione del calendario e allo svolgimento dei lavori consiliari.
3. La conferenza si esprime, inoltre, su:
 - a) questioni procedurali e di interpretazione delle norme del regolamento;
 - b) tutto quanto attiene all'operato ed al più efficace svolgimento dei lavori del consiglio;
 - c) proposte di stanziamenti per il funzionamento e l'organizzazione del consiglio comunale e dei gruppi consiliari⁵;

⁵ Comma modificato con deliberazione C.C. n. 36 del 13.04.2016

- d) risorse strumentali destinate⁶ ai consiglieri ed ai gruppi consiliari per l'espletamento del mandato;
 - e) eventuali termini di presentazione degli emendamenti alle proposte di deliberazione
 - f) inammissibilità, previa istruttoria degli uffici, di mozioni e ordini del giorno che riportano vizi formali e sostanziali.⁷
4. La conferenza può indicare i relatori sugli argomenti e sulle proposte di deliberazione da trattare in consiglio.
 5. Con periodicità stabilita dalla conferenza dei presidenti dei gruppi quest'ultima viene allargata alla partecipazione di componenti della giunta e dei presidenti delle commissioni consiliari permanenti per stabilire il calendario di massima delle sedute consiliari e i principali argomenti da trattare, considerate le priorità politiche e amministrative.
 6. In tale programmazione periodica possono essere stabilite sedute consiliari dedicate alla trattazione esclusiva di specifiche tematiche politico-amministrative, nonché l'organizzazione dei lavori del consiglio per sessioni.
 7. In casi di particolare urgenza la conferenza dei presidenti dei gruppi può essere convocata anche prima e durante la riunione del consiglio.
 8. Le riunioni della conferenza non sono pubbliche e delle stesse è redatto verbale.⁸
 9. In conferenza le decisioni sono assunte dal presidente tenuto conto del parere dei presidenti dei gruppi in base alla consistenza numerica di questi ultimi e fatta salva la tutela della minoranza.⁹
 10. Se alla decisione assunta ai sensi del comma 9 del presente articolo si oppongono i rappresentanti di almeno due gruppi consiliari, la stessa è messa ai voti e al voto di ciascun gruppo consiliare è assegnato un valore pari al numero dei consiglieri di appartenenza. La decisione è assunta a maggioranza semplice.¹⁰

Art. 12

Elenco generale degli argomenti da trattare

1. L'elenco generale degli argomenti da sottoporre alla trattazione del consiglio comunale contiene, in ordine di presentazione:
 - a) le interrogazioni¹¹;
 - b) le proposte di deliberazione;

⁶ Comma modificato con deliberazione C.C. n. 36 del 13.04.2016

⁷ Lettera introdotta con deliberazione C.C. n. 36 del 13.04.2016

⁸ Comma modificato con deliberazione C.C. n. 36 del 13.04.2016

⁹ Comma sostituito integralmente con deliberazione C.C. n. 36 del 13.04.2016

¹⁰ Comma introdotto con deliberazione C.C. n. 36 del 13.04.2016

¹¹ Lettera modificata con deliberazione C.C. n. 36 del 13.04.2016

- c) le mozioni e le richieste di dibattito;
 - d) gli ordini del giorno.
2. L'elenco è trasmesso dal presidente del consiglio comunale alla conferenza dei presidenti dei gruppi per la formulazione dell'ordine del giorno del consiglio comunale

Art. 13

Ordine del giorno del consiglio comunale

1. L'ordine del giorno del consiglio comunale contiene l'elenco degli argomenti da trattare nel corso della seduta consiliare¹².
2. L'ordine del giorno è formulato dal presidente del consiglio comunale, tenuto conto del parere della conferenza dei presidenti dei gruppi e delle indicazioni dei¹³ presidenti di minoranza e nel rispetto, fatte salve le priorità politiche e amministrative, dell'ordine di presentazione e del principio dell'alternanza tra coalizioni, tra gruppi consiliari e tra singoli consiglieri.
3. Il consiglio comunale non può deliberare su proposte o questioni estranee all'oggetto della convocazione non riportate nell'ordine del giorno.
4. In casi improrogabili ed urgenti il consiglio comunale può deliberare su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, purché siano presenti e favorevoli tutti i consiglieri assegnati.
5. Il presidente, sentiti i presidenti dei gruppi consiliari, può aggiungere all'ordine del giorno, già diramato con l'avviso di convocazione, altri argomenti mediante un ordine del giorno suppletivo. Tali argomenti possono essere discussi e deliberati solo 24 ore dopo la trasmissione¹⁴ dell'ordine del giorno suppletivo.

Art.14

Convocazione del Consiglio comunale e pubblicità

1. La convocazione del consiglio comunale è fatta dal presidente, almeno tre giorni liberi¹⁵ prima della data fissata per la riunione, con avviso scritto da trasmettere, in attesa di attivazione della posta elettronica certificata (PEC), per posta elettronica ai consiglieri e alle segreterie dei gruppi consiliari.
2. Nei casi d'urgenza, adeguatamente motivata, l'avviso è trasmesso almeno 24 ore prima, con la stessa modalità di cui al comma 1.

¹² Comma modificato con deliberazione C.C. n. 36 del 13.04.2016

¹³ Comma modificato con deliberazione C.C. n. 36 del 13.04.2016

¹⁴ Comma modificato con deliberazione C.C. n. 36 del 13.04.2016

¹⁵ Comma modificato con deliberazione C.C. n. 36 del 13.04.2016

3. Negli stessi termini l'avviso di convocazione è pubblicato sull'albo pretorio on-line, sul sito istituzionale del comune, nella sezione dedicata al consiglio comunale, ed inviato alla giunta e al presidente della municipalità di Pirri.
4. L'avviso di convocazione contiene l'ordine del giorno del consiglio comunale, con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione. Specifica, inoltre, se la seduta è di prima o di seconda convocazione.¹⁶

Art. 15

Presenza del pubblico

1. Il pubblico assiste ai lavori del consiglio nella parte dell'aula ad esso riservata, secondo le disposizioni del presidente.¹⁷
2. Nessuna persona, salva espressa autorizzazione del presidente, può accedere alla parte dell'aula riservata ai consiglieri.
3. Il pubblico assiste in silenzio, mantenendo un contegno corretto e astenendosi da ogni segno di approvazione e di dissenso.
4. Il presidente, nel caso di mancato rispetto di tali regole, può chiedere l'intervento della forza pubblica e disporre l'allontanamento dall'aula dei soggetti che non rispettano il comportamento prescritto.

Art. 16

Funzioni di segretario della seduta

1. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario generale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice segretario generale.
2. Il sindaco, con apposito provvedimento, individua i dirigenti che svolgeranno le funzioni di segretario in caso di contemporanea assenza del segretario generale e del vice. In caso di urgenza il sindaco può conferire l'incarico verbalmente.

Art. 17

Verbale sintetico e resoconto integrale¹⁸

1. Il verbale sintetico delle riunioni del consiglio è curato dal segretario generale coadiuvato da personale comunale.
2. ... (abrogato) ...
3. ... (abrogato) ...

¹⁶ Comma modificato con deliberazione C.C. n. 36 del 13.04.2016

¹⁷ Comma modificato con deliberazione C.C. n. 36 del 13.04.2016

¹⁸ Articolo modificato con deliberazione C.C. n. 36 del 13.04.2016

4. Il resoconto integrale della seduta, redatto entro 15 giorni dalla stessa utilizzando strumenti tecnici di registrazione, è curato dal segretario generale ed è sottoscritto dal segretario stesso e dal presidente.
5. Successivamente alla sottoscrizione è pubblicato sul sito istituzionale e depositato presso la presidenza. Il presidente, con le stesse modalità di cui all'art. 14, comma 1, ne trasmette copia ai consiglieri, unitamente alla comunicazione di pubblicazione e deposito.
6. I resoconti integrali sono raccolti e custoditi a cura della presidenza del consiglio comunale.
7. ... (abrogato) ...

CAPO II

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

Art. 18

Attività dei consiglieri

1. I consiglieri possono presentare interrogazioni, mozioni e richieste di dibattito su argomenti che concernono l'attività politica ed amministrativa del comune, la vita culturale, politica, economica, sociale e civile della città.
2. I consiglieri possono presentare ordini del giorno su argomenti di carattere generale.
3. All'atto della presentazione, l'ufficio ricevente verifica l'eventuale presenza di errori materiali e, previo avviso al proponente, provvede alla rettifica.
4. Il presidente non prende in considerazione interrogazioni, mozioni, richieste di dibattito e ordini del giorno formulati in termini sconvenienti o poco rispettosi.

Art. 19

Contenuto delle interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al sindaco, o agli assessori od al presidente del consiglio per conoscere se un fatto o una notizia siano corrispondenti al vero e sui provvedimenti che questi intendano adottare o abbiano già adottato al riguardo, ovvero nella domanda fatta al sindaco, alla giunta o al presidente del consiglio circa i motivi e gli intendimenti a base di iniziative, atti e decisioni degli stessi.

Art. 20

Modalità di svolgimento delle interrogazioni

1. L'interrogazione è presentata per iscritto e, qualora non richieda risposta nella stessa forma, è inserita nell'elenco generale degli argomenti che il consiglio deve trattare.
2. Il presidente, sentito l'ufficio di presidenza, può dare la precedenza a interrogazioni di comprovata urgenza, anche in forma orale, delle quali è stato comunicato per iscritto l'argomento e il destinatario.
3. La risposta alle interrogazioni deve essere data entro 20 giorni dalla data di presentazione.

4. Al fine di rispettare i tempi di cui al comma 3, possono essere convocate specifiche sedute del consiglio comunale per la sola discussione delle interrogazioni. Tali sedute, non comportando deliberazione alcuna, potranno svolgersi anche in assenza di numero legale.
5. La conferenza dei capigruppo può stabilire, che prima dell'apertura della seduta del consiglio, senza che sia necessaria la presenza del numero legale e senza corresponsione di ulteriori gettoni, sia programmata la trattazione delle interrogazioni, alla presenza del sindaco e/o degli assessori.

Art. 21

Illustrazione delle interrogazioni

1. L'interrogante ha la facoltà di illustrare l'interrogazione per non più di 4 minuti. La risposta è contenuta nello stesso tempo, salvo eventuali deroghe per ragioni di completezza.
2. Se l'interrogante non è presente al momento fissato per lo svolgimento, all'interrogazione è data risposta scritta entro i successivi 7 giorni.
3. Nessun consigliere può svolgere nella stessa seduta una seconda interrogazione sino a che non sia esaurito lo svolgimento di tutte quelle presentate dagli altri consiglieri.
4. L'ufficio di presidenza può decidere che interrogazioni relative a fatti ed argomenti identici o connessi vengano svolte contemporaneamente.
5. In tale caso, le interrogazioni sono illustrate dai rispettivi proponenti nell'ordine della loro presentazione ed il diritto di replica spetta ad essi nell'ordine inverso.

Art. 22

Risposta alle interrogazioni. Replica

1. Il sindaco o gli assessori competenti per materia rispondono alle interrogazioni che riguardano l'attività del sindaco stesso, della giunta comunale e degli assessori.
2. Sulle interrogazioni di altro tipo riferiscono il presidente del consiglio o i vice presidenti o relatori nominati dal presidente.
3. Il consigliere ha diritto ad una replica di un minuto per dichiarare se si ritenga soddisfatto o meno.
4. Non sono consentite associazioni da parte di altri consiglieri se non per semplice alzata di mano e su richiesta del presidente del consiglio, salvo diversa esplicita decisione assunta dalla conferenza dei presidenti dei gruppi.

Art. 23
Mozioni¹⁹

1. La mozione costituisce uno strumento di indirizzo politico-amministrativo del consiglio comunale e consiste in un documento motivato sottoscritto da uno o più consiglieri e inserito nell'elenco generale degli argomenti che il consiglio deve trattare, diretto a promuovere una pronuncia, una decisione o una espressione di volontà da parte del consiglio stesso per sollecitare od impegnare l'attività dell'amministrazione su materie di propria competenza, ovvero per invitare il sindaco e la giunta a porre in essere determinate azioni di loro competenza.
2. ... (abrogato) ...
3. ... (abrogato) ...
4. ... (abrogato) ...
5. ... (abrogato) ...
6. Le mozioni iscritte all'ordine del giorno del consiglio comunale che non sono discusse per assenza o richiesta di rinvio del proponente, confluiscono nuovamente nell'elenco generale degli argomenti da trattare.
7. Con l'assenso dei rispettivi primi firmatari, le mozioni, relative a fatti, argomenti simili, analoghi o tra loro connessi, possono essere trattate congiuntamente.
8. Ciascuna mozione è illustrata da uno solo dei proponenti per non più di 5 minuti.
9. Terminata l'illustrazione il presidente, se richiesto, dà la parola per non più di 5 minuti al sindaco o all'assessore competente.
10. Successivamente è ammesso il dibattito. In tal caso, i consiglieri possono intervenire nel dibattito per non più di tre minuti.
11. Con l'assenso del primo firmatario, alla mozione possono essere presentati emendamenti che ciascun proponente può illustrare per un tempo massimo complessivo di tre minuti.
12. ... (abrogato) ...
13. Dopo l'illustrazione i singoli emendamenti sono votati separatamente e senza dichiarazioni di voto secondo l'ordine dell'inciso cui si riferiscono.
14. Terminata la discussione della mozione, il presidente dà la parola ai consiglieri, per non più di 1 minuto, per le dichiarazioni di voto che sono espresse da un solo consigliere per ciascun gruppo consiliare, con l'eccezione dei consiglieri che si discostano dal voto del gruppo di appartenenza o che non sono intervenuti nel dibattito.
15. Una volta aperte le dichiarazioni di voto, il proponente non può più ritirare la mozione.

¹⁹ Articolo modificato con deliberazione C.C. n. 36 del 13.04.2016

Art. 23bis
Richieste di dibattito²⁰

1. Un terzo dei consiglieri assegnati, su argomenti di particolare rilievo per la città, che non necessariamente richiedono deliberazione, può presentare richiesta di dibattito.
2. L'ufficio di presidenza verifica i presupposti della richiesta e la sottopone, entro 30 giorni, all'esame della conferenza dei presidenti dei gruppi, alla cui seduta il Presidente invita il proponente.
3. La conferenza dei presidenti, valutata la richiesta, programma l'iscrizione all'ordine del giorno e i tempi e le modalità di trattazione del dibattito.

Art. 24
Ordini del giorno

1. L'ordine del giorno è l'atto sottoscritto da uno o più consiglieri e inserito nell'elenco generale degli argomenti che il consiglio deve trattare, che consiste:
 - a) in una espressione di intenti o di volontà di carattere generale da parte del Consiglio comunale;
 - b) in una richiesta di interventi o comportamenti da parte di enti o organi istituzionali relativamente a fatti e situazioni di carattere politico o amministrativo generale.
2. Ciascun ordine del giorno è illustrato da uno solo dei proponenti per non più di cinque minuti.
3. Gli ordini del giorno iscritti all'ordine del giorno del consiglio comunale che non sono discussi per assenza o richiesta di rinvio del proponente, confluiscono nuovamente nell'elenco generale degli argomenti da trattare.
4. Terminata l'illustrazione il presidente, se richiesto, può dare la parola per non più di cinque minuti al sindaco o all'assessore competente e successivamente dà la parola ai consiglieri, per non più di 1 minuto, per le dichiarazioni di voto.

Art. 25
Proposte di deliberazione

1. Possono presentare proposte di deliberazione del consiglio comunale il sindaco, gli assessori, la giunta, i consiglieri, le commissioni consiliari permanenti e il consiglio

²⁰ Articolo introdotto con deliberazione C.C. n. 36 del 13.04.2016 e modificato con deliberazione C.C. n. 80 del 13.06.2018

della municipalità di Pirri, a maggioranza assoluta dei componenti, per le materie di propria competenza.

2. Gli uffici comunali, con il coordinamento degli uffici di supporto all'attività del consiglio comunale, assicurano ai consiglieri che lo richiedono, il supporto tecnico necessario per la predisposizione di proposte di deliberazione, secondo i tempi ed i modi preventivamente condivisi con i consiglieri stessi e formalmente comunicati alla Presidenza del Consiglio comunale.
3. I pareri tecnici e tecnico-contabili sono espressi tempestivamente e comunque entro 10 giorni dalla presentazione delle proposte alla presidenza del consiglio comunale, salvo i casi d'urgenza segnalati dall'ufficio di presidenza.
4. Il presidente, sentito il segretario generale, può con parere motivato dichiarare inammissibile una proposta di deliberazione di iniziativa consiliare e della municipalità di Pirri, se il testo proposto non ha le caratteristiche di un atto deliberativo, ovvero riguarda materia non di competenza del consiglio comunale.
5. Il presidente comunica tempestivamente la dichiarazione d'inammissibilità al proponente, che può chiedere di sottoporre la questione al voto del consiglio comunale.
6. In tal caso il presidente presenta in aula la proposta di deliberazione, dà lettura del parere del segretario generale e apre la votazione sull'ammissibilità senza dibattito.
7. Il consiglio decide sull'ammissibilità a maggioranza semplice.

Art. 26 **Attività ispettiva**

1. I consiglieri comunali possono presentare in forma scritta al sindaco o agli assessori da esso delegati interrogazioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo. Entro venti giorni l'interpellato dovrà dare risposta scritta al richiedente e, se richiesto, comunicazione al consiglio.
2. Il consiglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può decidere lo svolgimento di indagini consiliari finalizzate all'accertamento di fatti, atti, provvedimenti e dei comportamenti tenuti dai componenti degli organi del comune, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del comune in altri enti, relativamente all'azione del comune, degli enti controllati o partecipati ed ai rapporti intercorsi e/o intercorrenti tra il comune ed i soggetti che gestiscono servizi e attività municipali.

Art. 27

Diritto d'informazione e accesso agli atti amministrativi

1. I consiglieri comunali hanno diritto di prendere visione e di ottenere copia dei documenti, nonché di ottenere tutte le notizie ed informazioni in possesso dell'amministrazione che ritengono utili all'esercizio del mandato, secondo quanto stabilito dal regolamento che disciplina l'accesso ai documenti amministrativi e nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

Capo III

SVOLGIMENTO DEI LAVORI

Art. 28

Numero legale - Apertura seduta - Scrutatori

1. All'ora fissata per l'inizio dei lavori, il presidente invita il segretario generale a procedere all'appello nominale dei consiglieri, per accertare la sussistenza del numero legale.
2. La seduta è dichiarata aperta se è presente almeno la maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
3. Aperta la seduta, il presidente può nominare fra i consiglieri presenti tre scrutatori, scelti in modo che sia rappresentata sia la maggioranza che la minoranza.
4. Il numero legale deve permanere per tutta la durata della seduta e ciascun consigliere può chiedere la verifica in qualunque momento.
5. Se il numero legale non è raggiunto, il presidente dichiara deserta la seduta, facendo risultare a verbale i nomi dei consiglieri presenti e rinviando gli argomenti posti all'ordine del giorno ad una adunanza di seconda convocazione.
6. Anche in assenza di numero legale il presidente può fare al consiglio quelle comunicazioni che non comportano deliberazione.
7. Se la verifica del numero legale è richiesta durante la seduta, il presidente, prima di procedere alla stessa, può sospendere la seduta per non più di dieci minuti, al fine di consentire ai consiglieri momentaneamente assenti di fare ritorno in aula per proseguire nella trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.
8. La trattazione o votazione dell'argomento sospeso per il venir meno del numero legale è rinviata alla seduta successiva, a partire dal punto in cui la trattazione è stata interrotta.

Art. 29

Seduta di seconda convocazione

1. È seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella che succede ad una precedente riunione andata deserta²¹ o sciolta per mancanza del numero legale rispettivamente all'apertura o durante la seduta.

²¹ Comma modificato con deliberazione C.C. n. 36 del 13.04.2016

2. Anche la seconda convocazione è fissata nei termini e nei modi indicati dall'art. 14 del presente regolamento.²²
3. Quando però l'avviso di prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, per il caso che si renda necessaria, l'avviso per la seconda convocazione è rinnovato ai soli consiglieri non intervenuti alla prima.
4. Nelle riunioni in seconda convocazione per l'apertura e la continuazione della seduta è sufficiente la partecipazione di almeno un terzo dei componenti, escluso il Sindaco.

Art. 30

Gettone di presenza

1. Per la effettiva partecipazione a ciascuna seduta di consiglio, commissione e, laddove previsto, conferenza dei presidenti spetta ai consiglieri la corresponsione di un gettone di presenza, stabilito in conformità alle disposizioni di legge.
2. Per "effettiva partecipazione" si intende la permanenza in aula per almeno metà della durata della seduta, attestata secondo le diverse modalità previste per il consiglio e le commissioni anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnici.²³
3. Il presidente, nel corso dell'adunanza, può verificare l'effettiva presenza dei consiglieri in aula.
4. Nel caso di seduta dichiarata deserta, non è corrisposto alcun gettone.

Art. 31

Dichiarazione in apertura

1. In apertura di seduta il presidente del consiglio ed il sindaco hanno facoltà di prendere la parola, per non più di dieci minuti, per dichiarazioni su fatti ed argomenti di particolare rilievo, non previsti al momento della convocazione e che non comportino deliberazioni od impegni di alcun genere.
2. Il presidente concede la parola, per non più di tre minuti, sulle dichiarazioni proprie o del sindaco, ai consiglieri che ne facciano richiesta.

Art. 32

Lavori del consiglio

1. I lavori del consiglio procedono secondo l'ordine di trattazione stabilito nell'ordine del giorno.

²² Comma integralmente sostituito con deliberazione C.C. n. 36 del 13.04.2016

²³ Comma modificato con deliberazione C.C. n. 36 del 13.04.2016

2. Ogni consigliere può proporre un diverso ordine di trattazione o il rinvio di un argomento ad altra seduta e, in mancanza di obiezioni, la proposta viene accolta.
3. Qualora, invece, sulla proposta vengano formulate obiezioni, il presidente dà la parola, per non più di un minuto, soltanto ad un consigliere che si dichiara contrario e successivamente mette ai voti la stessa.
4. Nessuna proposta può essere sottoposta a trattazione se non viene depositata presso l'ufficio Attività Deliberativa Consiglio almeno 24 ore prima con tutti i documenti occorrenti per essere esaminata, tranne che il consiglio si esprima per la trattazione all'unanimità dei consiglieri assegnati.

Art. 33

Modalità di trattazione

1. Le discussioni sui vari argomenti e sulle proposte di deliberazione sono di norma introdotte con specifica relazione.
2. Il presidente dà lettura degli oggetti inseriti all'ordine del giorno.
3. Sulle proposte di deliberazione riferiscono i proponenti e i relatori designati dalle commissioni competenti per non più di 5 minuti.
4. Per le materie non oggetto di provvedimento amministrativo la relazione è svolta dal sindaco, dal consigliere o dal rappresentante del gruppo politico o dal relatore della commissione che hanno preso l'iniziativa.
5. Nell'annunciare le proposte di deliberazione, il presidente comunica il contenuto dei pareri espressi dai dirigenti e dalle commissioni consiliari.
6. In caso di pareri contrari, il presidente chiede al proponente, che insiste per procedere comunque alla votazione, di illustrare i motivi di tale richiesta.
7. Se il consiglio comunale disattende il parere di regolarità tecnica contrario espresso dal dirigente, la motivazione deve essere inserita nella parte motiva della deliberazione.
8. Il presidente, se non vi sono richieste d'intervento, pone in votazione le proposte di deliberazione.

Art. 34

Disciplina della discussione

1. Dopo l'illustrazione delle proposte da parte del proponente e dei relatori, il presidente chiede formalmente se vi sono consiglieri che intendono prendere la parola.

2. I consiglieri sono ammessi a parlare nell'ordine di iscrizione ed alternando, ove possibile, consiglieri di maggioranza e di opposizione. Il presidente chiede al sindaco ed agli assessori se intendono intervenire.
3. I consiglieri parlano in piedi dal proprio posto rivolgendosi al consiglio e trattando esclusivamente l'argomento in esame.
4. I consiglieri possono parlare una sola volta sullo stesso argomento, a meno che non si tratti di semplice chiarimento o di una comunicazione.
5. Al proponente, al termine della discussione, è riservato il diritto di replica.
6. Per la discussione su argomenti di particolare rilevanza, la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, all'unanimità, può stabilire limiti di tempo superiori.
7. A nessuno è consentito di interrompere chi parla tranne che al presidente per i richiami al tempo ed al tema.
8. Nessun intervento²⁴ può essere interrotto o rimandato per la sua continuazione da una seduta all'altra.

Art. 35
Interventi in lingua sarda

1. Il consigliere ha facoltà di esprimersi in lingua sarda durante le sedute del consiglio comunale e delle commissioni.
2. Il consigliere ha la facoltà di presentare proposte di deliberazione, emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno, mozioni, ordini del giorno, interrogazioni, redatti in lingua sarda.
3. Fino all'eventuale istituzione di un servizio di traduzione il consigliere che intende esercitare le facoltà di cui ai commi 1 e 2 si attiene alle seguenti disposizioni:
 - a) in relazione alla facoltà di cui al comma 1, il consigliere, fornisce il testo scritto - che fa fede per la verbalizzazione - limitatamente alle dichiarazioni delle quali chiedi l'inserimento integrale nel processo verbale, e a un breve sunto dei motivi del voto in caso di dichiarazioni di voto in lingua sarda;
 - b) relativamente agli atti di cui al comma 2, il consigliere fornisce, all'atto della presentazione, il testo scritto in lingua italiana insieme a quello redatto in lingua sarda.

Art. 36
Mozione d'ordine²⁵

1. ... (abrogato) ...

²⁴ Comma modificato con deliberazione C.C. n. 36 del 13.04.2016

²⁵ Articolo abrogato con deliberazione C.C. n. 36 del 13.04.2016

Art. 37
Fatto personale

1. Il sindaco, il consigliere e l'assessore possono prendere la parola per fatto personale a conclusione di seduta.
2. E' fatto personale la censura alla propria condotta, l'offesa personale, il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni non espresse, o sentirsi leso nella propria onorabilità da parte di un altro consigliere o di un assessore.
3. Chi chiede la parola per fatto personale deve indicare con esattezza in che cosa consista, ed il presidente decide in merito all'ammissibilità.
4. Nel caso di contrasto tra il consigliere e il presidente, decide il consiglio, senza discussione, con votazione palese.
5. Potranno rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere o i consiglieri, l'assessore o gli assessori autori dell'incidente.
6. Gli interventi per fatto personale non possono superare i 5 minuti.
7. Nel caso in cui ad un consigliere siano attribuiti, nel corso di una discussione, fatti lesivi della propria onorabilità, egli può chiedere al presidente che il consiglio, con proprio provvedimento, nomini un'apposita commissione la quale ne accerti la sussistenza.
8. Il consiglio decide sulla richiesta con votazione a scrutinio segreto.

Art. 38
Interventi esterni²⁶

1. Il presidente, anche su richiesta del sindaco, dei consiglieri o degli assessori, può fare intervenire alla seduta dirigenti o altri dipendenti allo scopo di fornire chiarimenti tecnici o informazioni concernenti l'oggetto della discussione.
2. Il presidente, sentita la conferenza dei presidenti, può fare intervenire alla seduta componenti di organismi comunali, nonché, qualora se ne ravvisasse l'esigenza, persone esterne all'amministrazione in relazione ad atti iscritti all'ordine del giorno e su argomenti di particolare rilievo per la città.
3. Alle discussioni del consiglio comunale attinenti alle problematiche del territorio di Pirri, partecipa con diritto di intervento il presidente della municipalità.

²⁶ Articolo modificato con deliberazione C.C. n. 36 del 13.04.2016

Art. 39

Disciplina dei consiglieri

1. Il sindaco, i consiglieri e gli assessori sono tenuti a un corretto e composto comportamento in aula. Durante le sedute del consiglio comunale, per l'accesso, è richiesto l'uso della giacca, e il decoro nell'abbigliamento.
2. Il presidente richiama chi turba l'ordinato svolgimento della seduta o pronuncia parole sconvenienti.
3. Il presidente può togliere la facoltà di parlare a chi, avvertito una prima volta, si ostina nella violazione, non ritira le parole sconvenienti all'indirizzo del consiglio o dei colleghi, o persevera nel contravvenire alla osservanza del presente regolamento.
4. Il presidente può ordinare l'inserzione di una censura nel processo verbale, a nome del consiglio, nei confronti di chi, nonostante il richiamo, persiste nel comportamento scorretto.
5. Valutate le eventuali giustificazioni del consigliere, il presidente conferma o ritira la censura.
6. Il presidente, se tali rimedi sono inefficaci a restituire ordine e dignità alla discussione, può disporre l'allontanamento del consigliere dall'aula per il resto della seduta.

Art. 40

Assenze dei consiglieri²⁷

1. ... (abrogato) ...

Art. 41

Ordini del giorno a fine dibattito

1. L'ordine del giorno a fine dibattito è il documento presentato in aula dopo la chiusura della discussione su un argomento iscritto all'ordine del giorno dei lavori consiliari.
2. Gli ordini del giorno:
 - a) devono essere redatti per scritto, debitamente firmati e presentati al presidente;
 - b) possono essere illustrati ciascuno da un solo proponente, per non più di cinque minuti, e vengono posti in votazione nell'ordine di presentazione.
3. Non sono ammessi ordini del giorno contrastanti con deliberazioni già adottate nella stessa seduta del consiglio.

²⁷ Articolo abrogato con deliberazione C.C. n. 36 del 13.04.2016

4. Su proposta dei presidenti dei gruppi, possono essere votati ordini del giorno su argomenti non iscritti all'ordine del giorno dei lavori consiliari, solo se riferiti a fatti straordinari di carattere politico o sociale per i quali è opportuna la pronuncia del consiglio comunale e che non comportino impegno di spesa.

Art. 42

Questioni pregiudiziali e mozione d'ordine²⁸

1. Ogni consigliere, per non più di 3 minuti, può sempre chiedere la parola su questioni pregiudiziali inerenti all'ordine dei lavori o per ottenere, con mozione d'ordine, che essi si svolgano nel rispetto della legge, dello statuto e del presente regolamento. Tali richiami hanno la precedenza sulle questioni principali.
2. Se a seguito dell'intervento è necessaria, a giudizio del presidente, una decisione del consiglio, egli concede la parola a un oratore a favore e uno contro, per non più di 3 minuti. Successivamente pone la proposta in votazione.
3. Con la presentazione di una questione pregiudiziale non si può interrompere l'intervento di un consigliere.

Art. 43

Emendamenti

1. L'emendamento consiste nella richiesta, formulata al presidente del consiglio in forma scritta, diretta alla modificazione delle proposte in discussione.
2. Gli emendamenti possono essere soppressivi, aggiuntivi, modificativi e sostitutivi.
3. Sugli emendamenti devono essere acquisiti i pareri ai sensi di legge.
4. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 11, comma 3 lett. e), per la presentazione degli emendamenti alla proposta di bilancio è tassativamente previsto un termine. Tale termine, stabilito dalla conferenza dei presidenti, deve essere antecedente di almeno 4 giorni l'inizio della discussione.
5. Il consiglio comunale, su richiesta del proponente, può autorizzare la presentazione di emendamenti e sub-emendamenti oltre la scadenza del termine fissato per la presentazione.
6. Il presidente, sentito il segretario generale con parere motivato, può dichiarare l'inammissibilità degli emendamenti di iniziativa consiliare non attinenti al testo, estranei all'oggetto e palesemente contraddittori rispetto al testo dell'atto che intendono modificare.
7. Il presidente comunica tempestivamente la dichiarazione d'inammissibilità al proponente.²⁹

²⁸ Articolo integralmente sostituito con deliberazione C.C. n. 36 del 13.04.2016

²⁹ Comma modificato con deliberazione C.C. n. 36 del 13.04.2016

8. ... (abrogato)³⁰ ...
9. ... (abrogato)³¹ ...
10. L'emendamento decade se al momento della trattazione, il proponente non è presente in aula.

Art. 44

Chiusura della discussione e dichiarazioni di voto

1. Al termine del dibattito il presidente dà la parola, per eventuali repliche, al sindaco o all'assessore o ai consiglieri proponenti e ai relatori delle commissioni per non più di 5 minuti.³²
2. Chiusa la discussione il presidente dà la parola, per non più di 1 minuto, per le dichiarazioni di voto, fermo restando quanto stabilito dall'art. 23, comma 14.

³⁰ Comma abrogato con deliberazione C.C. n. 36 del 13.04.2016

³¹ Comma abrogato con deliberazione C.C. n. 36 del 13.04.2016

³² Comma modificato con deliberazione C.C. n. 36 del 13.04.2016

Capo IV

VOTAZIONI

Art. 45

Modalità di votazione

1. terminate le dichiarazioni di voto, il presidente dichiara aperta la votazione.
2. La votazione ha luogo di norma sull'intera proposta.
3. In caso di atto articolato in più parti tra loro scindibili, aventi ciascuna un proprio significato autonomo o un proprio valore dispositivo, il presidente può disporre, di sua iniziativa o su richiesta di un solo consigliere, che si proceda a votazione su singole parti componenti l'atto. Le parti della proposta di deliberazione che ottengono il voto favorevole del consiglio sono composte in un testo complessivo che è sottoposto a votazione finale.³³
4. ... (abrogato)³⁴ ...
5. Gli emendamenti sono votati nell'ordine: i soppressivi, i modificativi, gli aggiuntivi ed i sostitutivi.
6. Il presidente nel corso della votazione, con opportuni interventi, cura che il provvedimento sia assunto nella forma più chiara e corretta.
7. Iniziata la votazione non è concessa la parola sino alla proclamazione del voto, tranne che per un richiamo alle disposizioni del regolamento in materia di espressione di voto.
8. Il presidente, con l'assistenza degli scrutatori ove occorra, accerta l'esito della votazione e lo proclama.
9. Quando la votazione è espressa con il sistema elettronico, il presidente ne dichiara l'apertura per trenta secondi. Allo scadere del termine, il presidente dichiara chiusa la votazione e ne proclama l'esito. A proclamazione avvenuta, il risultato non può essere modificato.

³³ Comma integralmente sostituito con deliberazione C.C. n. 36 del 13.04.2016

³⁴ Comma abrogato con deliberazione C.C. n. 36 del 13.04.2016

Art. 46

Forma delle votazioni

1. Il voto è di norma palese e si effettua con sistema elettronico che ne assicuri la pubblicità, oppure per alzata di mano, eventualmente con controprova, in caso di non funzionamento degli strumenti elettronici.
2. Si votano a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone e quelle per le quali la legge prescrive la votazione segreta.

Art. 47

Controprova della votazione palese

1. La votazione palese per alzata di mano è soggetta a controprova se vi è la richiesta di almeno cinque consiglieri.
2. Il presidente e gli scrutatori decidono sul risultato della prova e della controprova.

Art. 48

Votazione per appello nominale

1. La votazione avviene per appello nominale nei casi stabiliti dalla legge e dal presente regolamento.
2. Nel voto per appello nominale il presidente indica il significato del SI e del NO.

Art. 49

Votazione per scrutinio segreto

1. La votazione per scrutinio segreto si effettua per mezzo di schede, o con sistema elettronico che assicuri la segretezza del voto.
2. Nel caso di votazione mediante scheda, il presidente fa consegnare a ciascun consigliere una scheda e rende noto il numero massimo delle indicazioni da inserire e le modalità della votazione, indi ordina l'appello e ciascun consigliere deposita la scheda nell'urna.
3. Gli scrutatori procedono allo spoglio delle schede e comunicano il risultato al presidente.
4. Le indicazioni che superino il numero consentito sono nulle.

Art. 50

Approvazione delle proposte³⁵

1. Le deliberazioni del consiglio sono approvate con la maggioranza assoluta dei votanti.
2. I consiglieri che si astengono dal voto o dichiarano di non parteciparvi, rimanendo in aula, si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti.
3. In caso di parità di voti la proposta si considera infruttuosa e la proposta non può essere messa in votazione nella medesima seduta.
4. Sono fatte salve le norme di legge o dello statuto che prescrivono una maggioranza qualificata per la validità delle deliberazioni.

Art. 51

Immediata eseguibilità

1. In caso di urgenza il consiglio comunale – su proposta del presidente, del sindaco, di un assessore o di un relatore – può dichiarare immediatamente eseguibile una propria deliberazione con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei componenti.

³⁵ Articolo modificato con deliberazione C.C. n. 36 del 13.04.2016

CAPO V

COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 52

Competenze delle commissioni consiliari permanenti

1. Il consiglio comunale, entro 30 giorni dal suo insediamento, procede alla costituzione di commissioni consiliari permanenti e con deliberazione ne stabilisce il numero, la composizione e le materie di competenza.
2. Le commissioni consiliari permanenti, in conformità ai principi dello statuto, sono istituite per un più documentato ed incisivo svolgimento della funzione di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e per una più approfondita e specifica trattazione delle materie di competenza del consiglio.
3. A tal fine, esse esercitano poteri consultivi, istruttori, attività di studio e iniziative di proposta e specificatamente:
 - a) compiono l'istruttoria ed esprimono pareri sulle proposte di deliberazione di cui all'art. 25 del regolamento;
 - b) chiedono al presidente del consiglio comunale l'iscrizione all'ordine del giorno di proprie comunicazioni e proposte sulle materie di competenza;
 - c) designano, eventualmente, relatori per riferire in consiglio comunale sugli oggetti di cui alle lettere precedenti;
 - d) svolgono indagini conoscitive e consultazioni nelle materie di competenza;
 - e) relazionano al consiglio comunale circa l'andamento ed i problemi specifici riguardanti istituzioni, aziende, consorzi, società e altri enti a partecipazione comunale;
 - f) approfondiscono lo studio dei problemi di interesse generale e specifico della città e dell'amministrazione, proponendo convegni, conferenze e seminari;
 - g) su deliberazione del consiglio comunale, che fissa gli indirizzi, possono elaborare in sede redigente regolamenti ed atti generali, riservando al consiglio comunale il solo voto finale sul complesso dell'atto anche per parti separate di esso;
 - h) verificano, ciascuna per le materie di propria competenza, lo stato di attuazione degli atti di indirizzo approvati dal consiglio comunale.

Art. 53

Attività di controllo sull'attuazione degli atti di indirizzo

1. Trascorsi trenta giorni dall'approvazione da parte del consiglio comunale di un atto contenente indirizzi politici per il sindaco e la giunta, la commissione competente per materia può convocare il sindaco o l'assessore delegato ad una specifica seduta per concordare il termine per l'attuazione.
2. Alla scadenza del termine convenuto, la commissione verifica l'avvenuta realizzazione di quanto previsto nell'atto approvato ed il sindaco o l'assessore delegato comunicano per iscritto alla commissione le modalità di attuazione e gli estremi degli atti amministrativi adottati, motivando le ragioni dell'eventuale mancata o incompleta attuazione.
3. La commissione, nella persona del proprio presidente, sottopone all'aula l'esito della verifica e le proprie valutazioni.

Art. 54

Commissione consiliare permanente statuto e regolamenti

1. Il consiglio comunale, entro 30 giorni dal suo insediamento, procede alla nomina della commissione consiliare permanente statuto e regolamenti, determinandone il numero dei componenti, in modo da garantire la rappresentanza di tutti i gruppi presenti in consiglio comunale.³⁶
2. La commissione statuto e regolamenti verifica lo stato di attuazione dello statuto, cura la stesura finale dei regolamenti e ne accerta la coerenza con le norme statutarie e regolamentari del comune.
3. ... (abrogato)³⁷ ...

Art. 54-bis

Commissione consiliare permanente per la valutazione delle politiche comunali e la qualità dei servizi³⁸

1. Il consiglio comunale, entro 30 giorni dal suo insediamento, procede alla nomina della commissione consiliare permanente per la valutazione delle politiche comunali e la qualità dei servizi, determinandone il numero dei componenti in modo da garantire la rappresentanza di tutti i gruppi presenti in consiglio comunale.³⁹
2. La commissione verifica gli effetti delle politiche comunali e la qualità dei servizi, in riferimento alle scelte amministrative effettuate e agli obiettivi stabiliti con le linee

³⁶ Comma modificato con deliberazioni C.C. n. 36 del 13.04.2016 e n. 17 del 06.02.2018

³⁷ Comma abrogato con deliberazione C.C. n. 36 del 13.04.2016

³⁸ Articolo introdotto con deliberazione C.C. n. 36 del 13.04.2016

³⁹ Comma modificato con deliberazione C.C. n. 17 del 06.02.2018

programmatiche e riferisce periodicamente al consiglio comunale sui risultati della propria attività.

Art. 55

Assegnazione delle proposte alle commissioni

1. Le proposte di deliberazione di competenza del consiglio e quelle di iniziativa della municipalità di Pirri sono trasmesse, a cura della presidenza del consiglio, entro tre giorni dalla loro ricezione, ai presidenti delle commissioni competenti.
2. Le proposte di deliberazione della giunta al consiglio comunale sono trasmesse alle commissioni consiliari competenti entro 3 giorni dalla loro pubblicazione.
3. La giunta, esclusivamente per ragioni di urgenza e con motivazione contestuale, può sottoporre direttamente al consiglio proposte di deliberazione, con l'esclusione di quelle relative al bilancio, al P.U.C. e sue varianti ed a provvedimenti programmatici o regolamentari.
4. E' fatta salva la facoltà del consiglio di rimettere motivatamente le proposte di cui al comma precedente all'esame delle commissioni competenti.
5. In ogni caso le proposte di deliberazione entro il termine di quindici giorni, decorrenti dalla ricezione dell'atto, possono essere sottoposte all'esame del consiglio comunale pur non avendo ottenuto il parere della commissione competente.

Art. 56

Composizione

1. Ciascuna commissione è composta in modo da corrispondere ai rapporti tra maggioranza ed opposizione esistenti in consiglio comunale, secondo quanto disposto dallo statuto comunale.⁴⁰
2. Il presidente del consiglio assegna a ciascun gruppo un termine di quindici giorni per la designazione dei propri rappresentanti ad una o più commissioni. Trascorso inutilmente tale termine, decide il presidente sentito l'ufficio di presidenza.⁴¹
3. Il sindaco ed il presidente del consiglio non possono essere nominati nelle commissioni consiliari permanenti.
4. I presidenti dei gruppi possono, per una determinata riunione, procedere alla sostituzione dei propri rappresentanti anche con consiglieri di altro gruppo, purché all'interno della stessa maggioranza o all'interno degli stessi gruppi di opposizione che hanno concorso con un proprio candidato Sindaco, dandone tempestiva comunicazione scritta al presidente della commissione.⁴²

⁴⁰ Comma modificato con deliberazione C.C. n. 17 del 06.02.2018

⁴¹ Comma modificato con deliberazione C.C. n. 17 del 06.02.2018

⁴² Comma modificato con deliberazione C.C. n. 17 del 06.02.2018

5. I presidenti dei gruppi possono procedere a cambiamenti dei loro rappresentanti nelle commissioni dandone preventiva comunicazione scritta al presidente del consiglio comunale, affinché il consiglio prenda atto della modifica della composizione delle commissioni. Tali cambiamenti possono avvenire anche tra gruppi diversi, purché all'interno della stessa maggioranza o all'interno degli stessi gruppi di opposizione che hanno concorso con un proprio candidato Sindaco, con l'accordo dei rispettivi presidenti di gruppo.⁴³
6. Valgono per i consiglieri appartenenti al gruppo misto le disposizioni di cui al comma 4 e 5 in considerazione della loro appartenenza alla maggioranza o alla opposizione, salvo diversa dichiarazione trasmessa al presidente del consiglio comunale.⁴⁴
7. Ciascun consigliere può partecipare alle riunioni di commissioni diverse da quelle alle quali appartiene, con diritto di parola, ma senza diritto di voto.
8. Il sindaco e gli assessori, nella cui competenza rientra la materia di volta in volta trattata, possono – e, se richiesti, devono – partecipare ai lavori delle commissioni.
9. Le commissioni rimangono in carica fino alla scadenza del consiglio comunale, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad esaminare gli atti improrogabili ed urgenti.

Art. 57

Presidente e vice presidente

1. La prima riunione delle commissioni è convocata dal consigliere anziano tra i componenti, ossia colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale, entro dieci giorni dalla costituzione .
2. Nella prima riunione la commissione procede, con votazioni segrete separate, alla nomina del presidente e del vice presidente a maggioranza dei suoi componenti. Qualora dopo due votazioni nessun candidato raggiunga detto *quorum*, si procede ad una terza votazione nella quale risulta eletto colui che ottiene il maggior numero di voti e, in caso di parità, il consigliere più anziano di età.
3. Il presidente ed il vice presidente possono essere sfiduciati con apposita mozione motivata sottoscritta dalla maggioranza dei componenti, presentata alla presidenza del consiglio comunale . La mozione deve essere discussa entro dieci giorni dalla presentazione e la sua approvazione, a maggioranza dei componenti, determina l'immediata decadenza e l'avvio della conseguente procedura per la nuova nomina.
4. Il presidente della commissione la rappresenta, la convoca e ne regola i lavori, tiene i rapporti con gli organi del comune e della municipalità di Pirri.
5. In caso di assenza o di impedimento del presidente ne fa le veci il vice presidente.
6. In caso di assenza del presidente e del vice presidente, ne fa le veci il consigliere più anziano di età.

⁴³ Comma modificato con deliberazione C.C. n. 17 del 06.02.2018

⁴⁴ Comma sostituito integralmente con deliberazione C.C. n. 17 del 06.02.2018

Art. 58

Commissione consiliare di controllo e garanzia e commissione consiliare di indagine

1. Le commissioni di controllo e garanzia e di indagine, previste dallo statuto, sono costituite con apposita deliberazione consiliare che ne determina le competenze, la composizione e le modalità di elezione dei presidenti, che devono appartenere alla minoranza.
2. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme relative al funzionamento delle commissioni consiliari permanenti.

Art. 59

Funzionamento delle commissioni⁴⁵

1. L'ufficio delle commissioni consiliari svolge attività di supporto alle commissioni consiliari permanenti e agli organismi ad esse equiparati.
2. L'ufficio commissioni, in particolare:
 - a) provvede alle convocazioni, su disposizione dei presidenti delle commissioni;
 - b) cura la conservazione dei registri, degli atti, dei documenti e la redazione del verbale delle riunioni contenente i punti salienti della discussione, sottoscritto dal segretario unitamente al presidente della commissione;
 - c) detiene i verbali delle sedute;
 - d) rilascia le certificazioni di presenza;
 - e) provvede alla compilazione del prospetto riepilogativo delle presenze dei commissari ai fini della liquidazione del gettone di presenza.
3. L'ufficio delle commissioni ha una dotazione di organico adeguata, per quantità e specifiche competenze, al corretto e tempestivo funzionamento delle commissioni stesse.
4. Gli avvisi di convocazione contengono l'ordine del giorno e sono trasmessi ai componenti le commissioni con le modalità stabilite per il consiglio comunale, in via ordinaria almeno 48 ore prima della seduta ed in caso d'urgenza almeno 24 ore prima. Sono trasmessi per conoscenza al sindaco, all'assessore competente per materia, al presidente del consiglio ed ai presidenti dei gruppi consiliari.
5. L'ordine del giorno contiene argomenti specifici e determinati ed esclude riferimenti a materie generiche.
6. ... (abrogato)⁴⁶ ...

⁴⁵ Articolo modificato con deliberazione C.C. n. 36 del 13.04.2016

⁴⁶ Comma abrogato con deliberazione C.C. n. 36 del 13.04.2016

7. ... (abrogato)⁴⁷ ...
8. Le riunioni della commissione sono valide quando, all'ora stabilita per la convocazione, sono presenti almeno 1/3 (arrotondato per eccesso) dei componenti assegnati e le determinazioni sono valide quando ottengono la maggioranza dei votanti, senza computare gli astenuti.⁴⁸
9. I verbali delle commissioni consiliari sono pubblici. Il presidente trasmette ai commissari i verbali di seduta, che si intendono approvati se non vi sono osservazioni o proposte di rettifica entro sette giorni dalla trasmissione. In caso contrario, entro 7 giorni dalle modifiche intervenute.⁴⁹
10. Il presidente del consiglio comunale, sentiti i presidenti delle commissioni consiliari stabilisce il calendario delle riunioni, per evitare riunioni concomitanti.

Art. 60

Pubblicità e partecipazione

1. Il presidente della commissione assicura la pubblicità delle sedute, salvi i casi in cui gli argomenti da trattare comportino valutazioni sulle persone o quando la pubblicità possa arrecare grave danno al comune e/o alla comunità.
2. Le commissioni possono convocare alle proprie riunioni il sindaco, gli assessori, il presidente e i consiglieri della municipalità di Pirri, dirigenti e funzionari del comune, gli amministratori e i dirigenti degli enti, delle aziende e delle istituzioni, nonché i rappresentanti del comune presso enti, aziende, società ed istituzioni.
3. Le commissioni possono altresì attivare la più ampia consultazione ed audizione delle istanze istituzionali, delle realtà sociali, della cooperazione e dell'associazionismo.

Art. 61

Richieste di parere di altre commissioni

1. Nel caso di proposta riguardante materie di competenza di più commissioni o nel caso di dubbia competenza, il presidente del consiglio comunale rimette la proposta alla commissione di competenza prevalente o a più commissioni e può anche promuovere la riunione congiunta di più commissioni.
2. Ciascuna commissione, nell'esame di questioni e proposte ad essa attribuite, può richiedere il parere di altra commissione, anche attraverso riunione congiunta.

⁴⁷ Comma abrogato con deliberazione C.C. n. 36 del 13.04.2016

⁴⁸ Comma introdotto con deliberazione C.C. n. 36 del 13.04.2016

⁴⁹ Comma introdotto con deliberazione C.C. n. 36 del 13.04.2016

Art. 62

Pareri e risoluzioni

1. Le commissioni esprimono parere obbligatorio sugli atti di competenza loro sottoposti nel termine di 15 giorni.
2. In casi di particolare urgenza, il presidente del consiglio comunale può abbreviare il termine fino a 24 ore.
3. Decorso il termine, gli atti sono iscritti all'ordine del giorno del consiglio con annotazione della mancata espressione del parere nei termini.
4. Il parere della commissione è comunque acquisito, se, ancorché tardivo, sia depositato agli atti del consiglio comunale prima dell'inizio della discussione sulla proposta di provvedimento.

Art. 63

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle norme per il funzionamento del consiglio comunale ove applicabili.

CAPO VI

GRUPPI CONSILIARI

Art. 64

Composizione e rappresentanza

1. I gruppi consiliari sono costituiti da almeno 2 consiglieri qualora i componenti si siano presentati alle consultazioni elettorali comunali sostenendo il medesimo candidato sindaco o sotto lo stesso contrassegno di lista.
2. Fuori dai casi previsti al comma 1, possono essere costituiti gruppi consiliari, a condizione che raccolgano almeno 3 consiglieri.⁵⁰
3. I consiglieri che non appartengono ad alcun gruppo consiliare di cui ai commi 1 e 2 formano il gruppo consiliare misto.
4. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo deve darne comunicazione al presidente del consiglio e al sindaco.
5. I gruppi consiliari hanno sede nel palazzo comunale e dispongono di locali, di attrezzature, di servizi comunali e di personale in relazione alle esigenze di ogni gruppo ed alla consistenza numerica dei gruppi stessi.
6. Il presidente, nella prima seduta utile, informa il consiglio comunale dell'avvenuta costituzione dei gruppi e della loro composizione.

Art.65

Acquisto beni per i gruppi

1. Il servizio provveditorato, su richiesta del presidente del gruppo consiliare, fornisce ai gruppi beni di consumo ed i beni durevoli adeguati per l'espletamento del mandato consiliare, in rapporto alla loro consistenza numerica.

Art. 66

Disciplina dei fondi ai gruppi

1. I fondi previsti dal bilancio di previsione sono ripartiti fra i gruppi consiliari secondo il seguente criterio:
 - a) per il 20% in quote uguali a ciascun gruppo;

⁵⁰ Comma modificato con deliberazione C.C. n. 36 del 13.04.2016

- b) per il restante 80% in proporzione al numero dei consiglieri comunali di ciascun gruppo.
2. Tali fondi sono utilizzati, previa autorizzazione del presidente del gruppo, per le seguenti spese:
 - a) spese per l'organizzazione di iniziative istituzionali, comprese quelle di viaggio e soggiorno sostenute da eventuali relatori;
 - b) spese per l'acquisto o la stampa di pubblicazioni tipografiche attinenti alle attività istituzionali;
 - c) spese di missione sostenute dai consiglieri in ragione del loro mandato, nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento.
3. Alla gestione contabile dei fondi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni relative ai fondi economici.
4. Il servizio Affari Istituzionali è incaricato della gestione contabile dei fondi assegnati.

Art. 67

Ufficio gruppi consiliari⁵¹

1. L'ufficio gruppi consiliari svolge attività di supporto per l'espletamento dei compiti istituzionali dei gruppi consiliari.
2. L'ufficio ha una dotazione di organico adeguata, per quantità e specifiche competenze, al corretto e tempestivo funzionamento dei gruppi consiliari e viene costituito⁵² secondo le modalità di cui all'art. 8 del presente regolamento.
3. La conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari può segnalare particolari esigenze organizzative dettate dallo svolgimento di specifiche attività istituzionali.

Art. 68

Personale di segreteria dei gruppi consiliari⁵³

1. ... (abrogato) ...

Art. 69

Presidente del gruppo consiliare

1. Entro il termine fissato dal presidente del consiglio, ogni gruppo consiliare elegge, a maggioranza assoluta dei votanti, il proprio presidente.

⁵¹ Articolo sostituito con deliberazione C.C. n. 40 del 01.07.2014

⁵² Comma modificato con deliberazione C.C. n. 36 del 13.04.2016

⁵³ Articolo abrogato con deliberazione C.C. n. 40 del 01.07.2014

2. Il risultato della votazione deve essere, tempestivamente, comunicato al presidente del consiglio.
3. Nel caso in cui non si sia proceduto all'elezione è considerato presidente il consigliere che ha raggiunto la maggior cifra elettorale.
4. La presidenza del gruppo misto deve rispettare il criterio della rotazione semestrale, salvo unanime diverso accordo tra i componenti.

Art. 70
Recesso

1. Il consigliere comunale che decide di recedere dal gruppo consiliare di appartenenza, ne dà comunicazione al sindaco, al presidente del consiglio ed al presidente del gruppo consiliare. Nella stessa comunicazione dichiara il gruppo consiliare nel quale intende confluire, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo gruppo, o che intende costituire. In assenza di tale comunicazione, il consigliere è assegnato al gruppo misto.

Sommario

DISPOSIZIONI PRELIMINARI	2
Art. 1 Oggetto e finalità.....	2
Art. 2 Interpretazione del regolamento	2
CAPO I – ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI	3
Art. 3 Convocazione ed insediamento	3
Art. 4 Pubblicità delle sedute	3
Art. 5 Sede delle adunanze.....	4
Art. 6 Prima seduta del consiglio.....	4
Art. 7 Ufficio di presidenza del Consiglio comunale.....	4
Art. 8 Uffici di supporto all'attività del consiglio comunale.....	5
Art. 9 Elezione, incompatibilità e revoca del presidente e dei vice presidenti.....	5
Art. 10 Funzioni del presidente	6
Art. 11 Conferenza dei presidenti	7
Art. 12 Elenco generale degli argomenti da trattare	8
Art. 13 Ordine del giorno del consiglio comunale	9
Art. 14 Convocazione del Consiglio comunale e pubblicità.....	9
Art. 15 Presenza del pubblico	10
Art. 16 Funzioni di segretario della seduta.....	10
Art. 17 Verbale sintetico e resoconto integrale	10
CAPO II – ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO	12
Art. 18 Attività dei consiglieri.....	12
Art. 19 Contenuto delle interrogazioni.....	12
Art. 20 Modalità di svolgimento delle interrogazioni	12
Art. 21 Illustrazione delle interrogazioni.....	13
Art. 22 Risposta alle interrogazioni. Replica.....	13
Art. 23 Mozioni.....	14
Art. 23bis Richieste di dibattito	15
Art. 24 Ordini del giorno	15
Art. 25 Proposte di deliberazione	15
Art. 26 Attività ispettiva.....	16
Art. 27 Diritto d'informazione e accesso agli atti amministrativi	17
CAPO III – SVOLGIMENTO DEI LAVORI	18
Art. 28 Numero legale – Apertura seduta - Scrutatori.....	18
Art. 29 Seduta di seconda convocazione	18
Art. 30 Gettone di presenza.....	19
Art. 31 Dichiarazione in apertura	19
Art. 32 Lavori del Consiglio.....	19
Art. 33 Modalità di trattazione.....	20
Art. 34 Disciplina della discussione	20
Art. 35 Interventi in lingua sarda.....	21
Art. 36 Mozione d'ordine (abrogato).....	21
Art. 37 Fatto personale	22
Art. 38 Interventi esterni	22
Art. 39 Disciplina dei Consiglieri	23
Art. 40 Assenze dei Consiglieri (abrogato)	23
Art. 41 Ordini del giorno a fine dibattito	23
Art. 42 Questioni pregiudiziali e mozione d'ordine.....	24
Art. 43 Emendamenti	24
Art. 44 Chiusura della discussione e dichiarazioni di voto.....	25

CAPO IV – VOTAZIONI	26
Art. 45 <i>Modalità di votazione</i>	26
Art. 46 <i>Forma delle votazioni</i>	27
Art. 47 <i>Controprova della votazione palese</i>	27
Art. 48 <i>Votazione per appello nominale</i>	27
Art. 49 <i>Votazione per scrutinio segreto</i>	27
Art. 50 <i>Approvazione delle proposte</i>	28
Art. 51 <i>Immediata eseguibilità</i>	28
CAPO V – COMMISSIONI CONSILIARI	29
Art. 52 <i>Competenze delle commissioni consiliari permanenti</i>	29
Art. 53 <i>Attività di controllo sull'attuazione degli atti di indirizzo</i>	30
Art. 54 <i>Commissione consiliare permanente statuto e regolamenti</i>	30
Art. 54bis <i>Commissione consiliare permanente per la valutazione delle politiche comunali e la valutazione dei servizi</i>	30
Art. 55 <i>Assegnazione delle proposte alle commissioni</i>	31
Art. 56 <i>Composizione</i>	31
Art. 57 <i>Presidente e vice presidente</i>	32
Art. 58 <i>Commissione consiliare di controllo e garanzia e commissione consiliare di indagine</i> 33	
Art. 59 <i>Funzionamento delle commissioni</i>	33
Art. 60 <i>Pubblicità e partecipazione</i>	34
Art. 61 <i>Richieste di parere di altre commissioni</i>	34
Art. 62 <i>Pareri e risoluzioni</i>	35
Art. 63 <i>Rinvio</i>	35
CAPO VI – GRUPPI CONSILIARI.....	36
Art. 64 <i>Composizione e rappresentanza</i>	36
Art. 65 <i>Acquisto beni per i gruppi</i>	36
Art. 66 <i>Disciplina dei fondi ai gruppi</i>	36
Art. 67 <i>Ufficio gruppi consiliari</i>	37
Art. 68 <i>Personale di segreteria dei gruppi consiliari (abrogato)</i>	37
Art. 69 <i>Presidente del gruppo consiliare</i>	37
Art. 70 <i>Recesso</i>	38